



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 19 DEL 26/03/2026

**OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RELATIVA ALLA
PRESENZA DI ESEMPLARI DI LUPO NEL TERRITORIO COMUNALE**

VISTE

- le normative europee in materia di conservazione delle specie e della necessità di rispettare gli obiettivi di tutela della biodiversità, come sancito dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), che stabilisce le condizioni per la gestione della fauna selvatica;
- l'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce la protezione della fauna selvatica, compreso il lupo (*Canis lupus*), quale specie particolarmente protetta in tutto il territorio nazionale, e le disposizioni che ne regolano la gestione ai fini della conservazione della biodiversità;
- le indicazioni ministeriali e il "Protocollo sperimentale per l'identificazione e la gestione dei lupi urbani e confidenti" predisposto da ISPRA al fine di coniugare la conservazione delle popolazioni di lupo con la necessità di prevenire e minimizzare i rischi per la sicurezza per l'uomo.

PRESO ATTO delle recenti segnalazioni relative alla presenza di esemplari di lupo nelle zone rurali ed anche che in prossimità delle limitrofe zone abitate delle frazioni comunali;

DATO ATTO che è doveroso adottare specifiche azioni finalizzate a scongiurare il progressivo avvicinamento del lupo all'ambiente antropizzato;

RICHIAMATE le linee guida della Regione Marche per la gestione dei lupi, spesso in coordinamento con le indicazioni ministeriali e l'ISPRA, si basano sulla prevenzione della "confidenza" dei lupi verso l'uomo

(evitando abbandono rifiuti, cibo, ecc.) e prevedono la possibilità della emanazione di ordinanze sindacali per regolare la convivenza e l'allontanamento di esemplari problematici dalle aree urbane, focalizzandosi su corretti comportamenti dei cittadini e misure gestionali;

RITENUTO opportuno disporre alcune prescrizioni specifiche, oltre che informare e sensibilizzare la cittadinanza in merito alle buone pratiche da adottare in caso di avvistamento o presenza di lupi, al fine di garantire la vivibilità e la sicurezza urbana;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

RILEVATA la propria competenza;

ORDINA

l'adozione delle seguenti misure di prevenzione e sensibilizzazione, relative alla presenza di esemplari di lupo nel territorio comunale.

A) Evitare qualsiasi comportamento che possa attirare i lupi nei pressi delle zone abitate, anche fuori dai centri abitati quali, a titolo esemplificativo:

- abbandono di rifiuti organici fuori dagli appositi contenitori;
- accumulo e utilizzo di materiali organici per pratiche rurali o zoofile;
- deposito incontrollato di qualunque fonte alimentare che possa costituire attrattiva per i lupi;
- posizionamento di cibo per cani e gatti all'esterno delle abitazioni;

B) Adottare le seguenti buone pratiche:

- non lasciare mai i cani od altre animali da affezione, ovvero da cortile, incustoditi, liberi di vagare in aree accessibili ai lupi;
- adottare particolari precauzioni e attenzione durante la notte e nei periodi o momenti della giornata in cui la visibilità è più scarsa;
- mantenere, per quanto possibile, le aree limitrofe alle case sgombre da arbusti, canne, rovi o fitta vegetazione;
- non alimentare intenzionalmente gli animali selvatici;
- non inseguire o tentare di avvicinare gli esemplari di lupo che si dovessero avvistare;
- tenere recintate e chiuse, per quanto possibile le aree cortilizie adiacenti agli immobili rurali e civile

RACCOMANDA inoltre:

- In caso di avvistamenti di lupi, allontanarsi e tenere l'animale nel proprio campo visivo, senza mai correre e voltare le spalle;

- di non assumere iniziative personali che possano rendere incuriositi o aggressivi i lupi, pur adottando comportamenti di dissuasione attiva e difesa o protezione personale o altro che possano allontanare l'animale;
- di prestare attenzione in zone rurali, boschive e urbane limitrofe alle aree rurali, in particolare durante le ore serali e notturne;
- di segnalare tempestivamente alle Autorità competenti (Carabinieri Forestali, ovvero Polizia Locale, Regione Marche – Servizio Faunistico) qualsiasi avvistamento o comportamento anomalo degli esemplari.

Fatte salve maggiori responsabilità e conseguenze penali, la mancata osservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione ex articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEELL) con una con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

1. amministrativo al T.A.R. della Marche, entro sessanta giorni dalla data in cui è stato reso noto il provvedimento mediante pubblicazione istituzionale;
2. straordinario, al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla medesima data, in alternativa a quanto previsto al punto 1. ;

DISPONE che il presente provvedimento venga inviato:

- alla Prefettura di Pesaro - Urbino;
- alla Questura di Pesaro Urbino;
- al Comando Carabinieri Forestali di Pesaro Urbino;
- alla Stazione Carabinieri di Vallefoglia;
- alla Provincia di Pesaro Urbino;
- al Comando Polizia Locale di Montelabbate;
- all'AST – Servizio Veterinario di Pesaro Urbino;
- alla Regione Marche – Direz. Agricoltura e Sviluppo Rurale – Sett. Politiche Faunistico Venatorie.

IL SINDACO
Dott. ROSSI ROBERTO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005